



COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67 del 11/09/2025

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ESERCIZIO 2025 -
QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE.**

Il giorno **undici Settembre duemilaventicinque**, alle ore **18:30**, presso la sede municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
GIUSTACCHINI DAMIANO	SINDACO	*	
MACCARINELLI DESIRÉE	VICESINDACO		*
FILIPPA ADRIANO	ASSESSORE	*	
BURLON PAOLO	ASSESSORE	*	
GOSETTI FRANCO	ASSESSORE	*	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero di presenti, il Sindaco Ing. Damiano Giustacchini dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ESERCIZIO 2025 - QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE.

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (*Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*) e smi;

i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente del comparto "Funzioni Locali" con particolare riferimento al CCNL 2019-2021 del 16 novembre 2022;

con deliberazione di giunta n. 113 del 18 dicembre 2019 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

richiamati, inoltre:

l'articolo 14, comma 1bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali con quello degli altri Comparti di contrattazione pubblica, consente anche ai comuni, a decorrere dall'anno 2025, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite al trattamento accessorio (c.d. "limite 2016") posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, alle seguenti condizioni:

- rispetto del valore "soglia" determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 (convertito in legge 58/2019) e dal relativo d.m. attuativo,
- rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 27 giugno 2025 (nota prot. 175706) che ha fornito le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione delle nuove disposizioni in materia di trattamento accessorio introdotte dal citato articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025;

richiamati, inoltre:

il comma 557 della legge 296/2006 per il quale "[...] *gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale [...]*";

l'ultimo paragrafo del comma 2-bis dell'articolo 9 del DL 78/2010 (paragrafo aggiunto dal comma 456 della legge 147/2013), secondo il quale:

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75/2017:

“[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

premesse che:

a norma degli articoli 7, 79 e 80 del CCNL 16 novembre 2022, è necessario provvedere alla contrattazione integrativa decentrata che si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la “delegazione sindacale”, RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali, e la “delegazione di parte datoriale”;

il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie elencate all'articolo 7 del CCNL 16 novembre 2022, mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

con determinazione n. 245 dell'11 settembre 2025 è stata quantificata la parte stabile del fondo in euro 79.539,28;

l'ufficio ha inoltre definito l'incremento massimo consentito ai sensi del detto articolo 14, comma 1 bis del decreto legge 25/2025 pari ad euro 11.714,89, oneri a carico dell'ente inclusi;

premesse che:

l'art. 79, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, stabilisce che il fondo possa essere aumentato con “importi variabili di anno in anno” delle seguenti voci:

- lettera a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) - k) del CCNL 21.05.2018 che si quantificano in;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati prodotti da piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4, 5 e 6 del DL 98/2011;	Euro 6.500,00
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:	
Funzioni tecniche, art. 45 del Codice dei contratti pubblici (Cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 6/2018) e lotta evasione IMU	Euro 7.000,00

- lettera b) importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari 1997 che si quantifica in euro 3.621,46;
- lettera c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti (PdO 2025), anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) (proventi CdS) quantificate in euro $[1.100+7.550+3.188,13]$ euro 11.838,13;
- lettera d) eventuali somme residue dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999 che si quantificano in euro 0,00;

l'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 stabilisce, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, che gli enti possono incrementare le risorse di cui al comma 2 lettera c) e di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 che si quantifica in euro 0,00;

tali valori, riportati nella Tabella *B- Importi variabili* che si allega, sono quantificati in euro 28.959,59;

l'art. 80 del CCNL 16 novembre 2022 ha stabilito che gli enti rendano annualmente disponibili e che, quindi, aggiungano alle risorse di cui sopra, una serie di voci contabili elencate dallo stesso articolo (ad esempio le economie dell'anno precedente, ecc.);

per l'annualità 2025 non vi sono importi annualmente disponibili;

il Fondo, comprensivo di tutte le voci contabili (anche di quelle escluse dal vincolo di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017) è così quantificato: euro 86.154,28 (79.539,28+6.615,00) – parte stabile incluso decreto PA, a cui si aggiungono euro 31.959,59- parte variabile, per totali euro 118.113,87 euro;

premesso inoltre che:

l'art. 23 del d.lgs.75/2017 ha stabilito che tutte le risorse dedicate al trattamento accessorio del personale non possano superare l'ammontare del 2016;

l'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022, ha decretato che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di elevata qualificazione debba avvenire *“complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs.75/2017”*;

il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs.75/2017 è definito come segue:

le risorse decentrate 2016 assoggettate al vincolo ammontavano a 79.839,20 euro;

inoltre, nel 2016 le somme stanziare per le retribuzioni (di posizione e risultato) delle posizioni organizzative ammontavano ad euro 63.531,83, oltre al trattamento accessorio del segretario;

pertanto, il limite 2016 è di euro 150.871,03 (fondo produttività e EQ con segretario);

il fondo produttività 2025, al netto delle voci escluse dal vincolo di cui all'art. 23 del d.lgs.75/2017, è di 80.320,99 euro;

le somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (di cui all'art 17 del CCNL 16/11/2022) per l'anno 2025 sono pari ad euro 63.292,09 ad esse si aggiunge il trattamento accessorio del segretario comunale di euro 7.500,00, per complessivi euro 70.792,09;

il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'annualità 2025 soggette a vincolo è pari ad euro 151.113,08;

per il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 DL 75/2017 è necessaria una decurtazione di euro 242,05;

in ordine all'incremento delle risorse stabili consentito dal decreto PA, l'amministrazione intende:

- per il personale dipendente non titolare di incarico di elevata qualificazione: finanziare un incremento della parte stabile del fondo di 5.000,00 euro oltre oneri a carico dell'ente per complessivi **euro 6.615,00**, facendo ricorso al decreto legge 25/2025;
- per le elevate qualificazioni: confermare l'incremento delle retribuzioni di posizione, disposto con la propria precedente deliberazione numero 57 del 3 luglio 2025; per complessivi euro 63.292,09, senza necessità di contrattare utilizzi dal decreto legge 25/2025;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi art. 48 T.U.E.L. – D.Lgs n. 267/2000;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare la determinazione delle risorse decentrate, come risulta dalle schede allegata:
Fondo risorse decentrate 2025, A- Importo consolidato e incrementi stabili; B- Importi variabili; C – verifica limite 2016; D- Fondo risorse decentrate;
3. di fornire i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:
 - specifiche responsabilità: riconoscimento di euro 585 ad una nuova risorsa dell'area tecnica a tempo parziale;
 - progressioni economiche: 50% degli ammessi alle selezioni per area funzionale;
 - mantenimento delle destinazioni contrattate nel 2024, salvo piccoli aggiustamenti che non alterino l'equilibrio raggiunto tra i profili professionali;
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento di definizione del “contratto decentrato integrativo 2025” e, conseguentemente, di incentivazione del personale, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarate immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Ing. Damiano Giustacchini

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco
